

ROMA



ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute
- 8 APR 2015
Prot. Q. 26708

Agli Assessori per le Politiche Sociali
dei Municipi dal I al XV

Ai Dirigenti U.O. S.E.C.S.
dei Municipi dal I al XV

Oggetto: Applicazione del D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Con riferimento a precorsa corrispondenza e stante le criticità emerse durante l'incontro formativo del 10 marzo u.s. rivolto ai dipendenti dei Servizi Sociali municipali, si riportano di seguito alcune informazioni generali e indicazioni operative per una prima applicazione della nuova normativa.

A seguito delle attività svolte dal tavolo tecnico interdipartimentale, istituito da questo Dipartimento con D.D. 4432/2014, l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 9 del 12/3/2015, che si allega, ha recepito il D.P.C.M. 159/2013, **entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.**

Contestualmente, considerate le rilevanti modifiche introdotte dalla nuova normativa, e gli effetti che la stessa potrebbe avere sul sistema vigente di compartecipazione al costo dei servizi non residenziali per gli anziani, è emersa la necessità di una modifica delle soglie, dei parametri e dei criteri oggi applicati, al fine di adeguarli alle nuove modalità di calcolo dell'indicatore.

Alla complessità interpretativa e applicativa della nuova normativa, si sono aggiunte ulteriori criticità e incertezze, conseguenti alle sentenze del T.A.R. Lazio che hanno parzialmente accolto alcune eccezioni mosse dalle associazioni delle persone con disabilità, che i Comuni, tramite l'Anci stanno segnalando al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ciò non toglie che, nelle more di una nuova regolamentazione della contribuzione per i servizi non residenziali rivolti agli anziani, si pone la necessità di uniformare i comportamenti dei Servizi Sociali municipali in questa prima fase di transizione dalla vecchia alla nuova normativa che regola l'ISEE. Innanzitutto si evidenzia che l'art. 14, del D.P.C.M. – "Disposizioni finali e transitorie", al comma 1, prevede espressamente che le DSU presentate sulla base del D.lgs. 109/98, anche se ancora in corso di validità, ".... non sono più utilizzabili ai fini **della richiesta di nuove prestazioni....**". Da ciò si evince che l'applicazione della nuova normativa è riferita alla data di presentazione delle domande di accesso ai servizi, e non a quella di avvio degli interventi.

Al tempo stesso il comma 5, specifica che "le prestazioni sociali agevolate, **in corso di erogazione....**" sulla base della precedente normativa "....continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, **fino alla data di emanazione degli atti anche normativi** che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto".

Inoltre, la stessa deliberazione della Giunta Capitolina sopra menzionata, nel dispositivo conferma "....la disciplina dei sistemi tariffari attualmente in vigore" nelle more dell'approvazione di apposite deliberazioni di settore.

Pertanto, stante quanto sopra rilevato, fino all'approvazione dei suddetti atti previsti dall'art. 14 del D.P.C.M. e dalla D.G.C. n. 9/2015, **permarranno, temporaneamente, i medesimi parametri**